



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria

Il Procuratore della Repubblica

**Al Questore
di Reggio Calabria**

**Al Comandante Provinciale dei Carabinieri
di Reggio Calabria**

**Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
di Reggio Calabria**

**Al Comandante Provinciale dei Carabinieri Forestali
di Reggio Calabria**

**Al Dirigente del Compartimento Polizia Stradale
di Reggio Calabria**

**Al Dirigente del Centro Operativo di Sicurezza Cibernetica
di Reggio Calabria**

**Al Dirigente della Centro Operativo D.I.A.
di Reggio Calabria**

**Al Comandante del Reparto Anticrimine (R.O.S.)
di Reggio Calabria**

**Al Dirigente del Compartimento POLFER
di Reggio Calabria**

**Ai Responsabili delle Sezioni di Polizia Giudiziaria
Carabinieri
Polizia di Stato
Guardia di Finanza
Sede**

**Ai Comandanti delle Polizie Municipali e Locali
del Circondario di Reggio Calabria**

**Al Posto Fisso Ospedali Riuniti
di Reggio Calabria**

**Alla Polizia Municipale – Comando Centrale
di Reggio Calabria**

Per tutti: anche per la diramazione alle articolazioni periferiche dipendenti

E, p.c., Ai Magistrati dell'Ufficio

Al Dirigente Amministrativo

Oggetto: Direttiva in materia di trattazione dei reati in materia di violenza domestica e di genere ("codice rosso).

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

Vista la legge 19 luglio 2019, n. 69, recante disposizioni in tema di violenza domestica e di genere;

Legge 8 settembre 2023, n. 122, concernente modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere

Vista la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica;

visto il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi;

Vista la legge 2 dicembre 2025, n. 181, recante l'introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime;

Vista la nota della Procura Generale presso la Corte di Cassazione del 28.5.2024, avente ad oggetto "Orientamenti in materia di applicazione delle leggi n. 122 e 168 del 2023 in materia di violenza di genere"

rilevata la necessità di garantire standard di efficienza nella trattazione dei reati di violenza domestica e di genere, alla luce del grave allarme sociale determinato da frequenti ed eclatanti episodi delittuosi, dei ristretti tempi imposti dalla legge per la trattazione dei procedimenti, della responsabilità del Procuratore della Repubblica per la loro violazione;

d i s p o n e

che la polizia giudiziaria dovrà attenersi, nella trattazione dei reati di violenza domestica e di genere alle seguenti disposizioni:

1) laddove raccolga o accerti una notizia di reato per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 362 *-bis* e 362 *-ter* c.p.p., l'organo di polizia dovrà darne immediata comunicazione orale al magistrato di turno esterno, al fine di ricevere disposizioni sulle indagini da svolgersi, trasmettendo senza ritardo la comunicazione notizia di reato attraverso l'apposito portale.

Allo scopo di meglio dettagliare la suddetta disposizione, e tenuto conto che numerosi reparti di polizia giudiziaria, in violazione di direttiva espressamente ricevuta dallo scrivente, proseguono nell'omettere, nella annotazione di trasmissione della c.n.r., l'indicazione del titolo di reato (es., art. 582, 576, primo comma, numero 2c.p.) sostituendolo con improprie e talvolta del tutto inadeguate espressioni descrittive ("lesioni" o "lesioni aggravate", senza indicare specificamente l'aggravante),

si segnala l'opportunità di una adeguata informazione su quali siano le fattispecie previste dalle suddette disposizioni, rappresentando tuttavia che, in caso di dubbi persistenti, potrà a tal fine essere interpellato il predetto Sostituto Procuratore di turno esterno.

Si rappresenta, in particolare, che il delitto di cui all'art. 612 -bis rientra tra le ipotesi previste dall'art. 362 -bis c.p.p. a prescindere da quelle che siano le motivazioni degli atti persecutori ed il contesto in cui gli stessi si verifichino.

2) ove, all'atto della comunicazione, la polizia giudiziaria abbia ricevuto delega a procedere alla escussione della persona offesa e/o del denunciante, dovrà trasmettere il relativo verbale, oltre che in allegato alla c.n.r., anche mediante inoltro dell'atto all'indirizzo di posta elettronica registrogenerale.procura.reggiocalabria@giustiziacert.it, dando atto dell'avvenuta escussione mediante l'apposizione sulla prima pagina della informativa della dicitura "escussa persona offesa (e/o denunciante) su delega del P.M.";

3) all'atto dell'escussione, la polizia giudiziaria dovrà porre le domande necessarie alla completa ricostruzione dei fatti ed all'accertamento di situazioni di immediato pericolo, rivolgendo, comunque, le specifiche domande di cui all'allegato elenco. Ciò, evidentemente, salvo diverse e/o ulteriori indicazioni del P.M. di turno esterno;

4) l'eventuale richiesta della persona offesa di essere escussa personalmente dal pubblico ministero va comunicata immediatamente al p.m. di turno esterno, affinché questi possa impartire le opportune disposizioni.

In ogni caso, si rappresenta che tale richiesta non è ostativa alla assunzione, da parte della polizia giudiziaria, delle informazioni utili a circostanziare la notizia di reato e ad adottare in favore della persona offesa le eventuali cautele urgenti.

Si rappresenta che, fermi restando gli avvisi da darsi alla persona offesa ai sensi dell'art. 90 -bis.2 c.p.p., non è opportuno che la polizia giudiziaria interPELLI la stessa allo scopo di ricevere, sul momento, l'eventuale manifestazione di volontà che potrà, invero, anche essere successiva.

Ad ogni buon conto, nel caso in cui la persona offesa richieda di essere sentita personalmente, l'ufficiale/agente di polizia giudiziaria che ha ricevuto la dichiarazione, parteciperà personalmente alla escussione da parte del p.m. della persona offesa per ricevere le deleghe investigative immediatamente successive;

5) ove proceda, di iniziativa o su delega, ad escussione della persona offesa o del denunciante, la polizia giudiziaria dovrà accertare se esistano procedimenti in corso relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli, alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore;

6) all'atto della escussione, la persona offesa dovrà essere invitata a dare la propria disponibilità ad impiegare eventuali dispositivi di allarme personale laddove venisse applicata misura cautelare in modalità tracciamento anti-stalking e a formalizzare l'assenso a custodire ed impiegare correttamente il dispositivo di allarme personale, nell'eventualità che l'A.G. intenda avvalersi di tale strumento tecnico;

7) ove si delineino situazioni di urgenza che rendano opportuno l'allontanamento dal proprio domicilio della persona offesa, che ne faccia richiesta o che comunque manifesti la propria disponibilità, in attesa di eventuali provvedimenti del pubblico ministero o del giudice, la polizia giudiziaria, può contattare autonomamente i servizi sociali anche al fine di individuare, a tutela della incolumità della persona offesa o di altre persone con essa conviventi, una casa-rifugio ove allocare la persona bisognevole di assistenza che accetti di allontanarsi dal proprio domicilio;

8) all'atto della trasmissione della notizia di reato o, comunque, immediatamente dopo (laddove l'accertamento non sia espletabile nei brevi termini per il deposito imposti dall'art. 347 c.p.p.), anche in assenza di specifica delega, la polizia giudiziaria, quando la c.n.r. abbia ad oggetto i reati di cui agli artt. 581, 582, primo comma, 610, 612, secondo comma, nell'ipotesi di minaccia grave, 612 -bis, 612 -ter, 614, primo e secondo comma, e 635 del codice penale, quando il fatto è commesso, nell'ambito di violenza domestica, dovrà accertare se il denunciato sia stato mai ammonito, anche per fatti relativi a persona offesa

diversa, acquisendo in caso positivo, copia del provvedimento del Questore. Tale provvedimento dovrà essere allegato alla c.n.r. o trasmesso come seguito alla stessa;

9) ove proceda per uno dei delitti previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609 -bis, 609 -ter, 609 -quater, 609 -quinquies, 609 -octies e 612 -bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 -quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, commessi in ambito di violenza domestica, se già dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, che espongono a pericolo la p.o. e le altre vittime, dirette e indirette, di quella violenza familiare, la polizia giudiziaria dovrà richiedere al Prefetto l'adozione di misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa;

10) in caso di arresto in flagranza differita, la polizia giudiziaria, ai fini della convalida, segnalerà, in maniera circostanziata e specifica, entro le successive ventiquattro ore dal fatto per cui si procede, la documentazione videofotografica, informatica o telematica, dalla quale emerge inequivocabilmente l'individuazione dell'autore allegandola alla c.n.r.

11) qualora la P.G., eventualmente chiamata e intervenuta sul posto, intraveda una situazione di grave e attuale pericolo per la vita o l'integrità fisica della persona offesa tale da richiedere l'immediato allontanamento dell'indagato dalla casa familiare, avrà cura di interpellare sul punto il P.M. di turno esterno e quest'ultimo valuterà eventualmente di adottare, se lo ritiene opportuno anche sentito coordinatore del gruppo di lavoro, il decreto motivato di allontanamento urgente dalla casa familiare

La presente direttiva entra in vigore a far data dal 14.1.2026

Si trasmetta in copia ai Procuratori Aggiunti ed ai Sostituti Procuratori, i quali sono richiesti di segnalare direttamente allo scrivente eventuali violazioni della stessa, a sensi e per gli effetti delle eventuali iniziative di cui all'art. 16 disp. att. c.p.p.

Si trasmetta altresì in copia al Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 9 gennaio 2026

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Giuseppe Borrelli